



CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZI FINANZIARI

Ufficio Tributi Minori

Oggetto: Informativa Imposta di Soggiorno

Si informa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 16/03/2018, sono state approvate le modifiche al Regolamento Comunale che disciplina l'Imposta di Soggiorno, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pomezia.

COSTI

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento, fino ad un massimo di 10 notti da chi soggiorna nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Pomezia ed è determinata nella seguente misura:

A) Strutture alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (in euro) a notte
1 STELLA	1,00
2 STELLE	1,00
3 STELLE	1,00
4 STELLE	2,00
5 STELLE	2,00

B) Campeggi, agriturismi B&B, residence, case vacanze, case per ferie, country house o residenze di campagna, guest house o affittacamere: € 1,00 al giorno.

ESENZIONI D'IMPOSTA

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. minori entro il decimo anno di età;
2. i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
3. i genitori o accompagnatori, che assistono i minori di 18 anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
4. i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione ;
5. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
6. il personale appartenente alle forze armate, al personale del corpo dei vigili del fuoco e della protezione civile che abbiano necessità di soggiornare a Pomezia per esclusive esigenze di servizio e limitatamente alla durata dello stesso, previa esibizione della relativa attestazione da parte del comando di appartenenze;
7. i residenti nel Comune di Pomezia.



CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZI FINANZIARI

Ufficio Tributi Minori

Le esenzioni previste dai punti 2) a 6) sono subordinate alla presentazione della dichiarazione di esenzione direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione. Tali dichiarazioni saranno rese sui moduli disponibili sull'apposito portale dedicato all'imposta.

Le dichiarazioni di esenzione presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al d.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.

OBBLIGHI DEL GESTORE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pomezia sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
2. Al gestore della struttura ricettiva presso cui è avvenuto il soggiorno, spetta l'onere di provvedere alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Pomezia;
3. I soggetti di cui sopra, ai richiedenti l'esenzione di cui all'art. 5 del Regolamento, devono far compilare la dichiarazione di esenzione, curando che siano riportati in essa tutti i dati indicati come obbligatori;
4. I gestori delle strutture ricettive hanno inoltre l'obbligo di dichiarare mensilmente al Comune di Pomezia - Ufficio Tributi -, entro 15 giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nei mesi in cui non sono stati registrati pernottamenti presso la struttura ricettiva. La dichiarazione è effettuata unicamente per via telematica. A tal fine, ai gestori delle strutture ricettive che ne risultano sprovvisti, sono comunicate dall'Ente le credenziali che consentono l'accesso al portale dedicato nonché la compilazione online delle dichiarazioni mensili.
5. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno. Assumono inoltre, in relazione al maneggio di pubblico denaro, la funzione di agenti contabili, obbligati a rendere all'Ente il conto giudiziale della gestione svolta. Il suddetto conto, redatto su modello approvato con D.P.R. 196/1996 (modello 21), deve essere reso annualmente, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale modello, disponibile sull'apposito portale di gestione messo a disposizione dall'Ente, successivamente alla compilazione dovrà essere stampato in duplice copia, firmato e trasmesso al protocollo del Comune, in forma cartacea o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Ufficio Tributi.

VERSAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto di dichiarazione attraverso il sistema pagoPA®, seguendo le istruzioni di seguito riportate:

- sul sito web <https://pomezia.comune.pluginpay.it> accedendo alla sezione relativa agli avvisi predeterminati e inserendo il codice IUV presente sull'avviso. E' possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard,



CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZI FINANZIARI

Ufficio Tributi Minori

VPay, Maestro, CartaSi, etc), bonifico bancario anche utilizzando il circuito MyBank, Pay Pal se si dispone di un relativo account e tramite i canali on line di Posteitaliane.

- presso gli sportelli degli uffici Postali utilizzando il bollettino postale;
- utilizzando il circuito CBILL presente sugli home banking, selezionando l'Ordine nell'elenco delle Aziende e riportando il Numero Avviso di 18 caratteri e l'importo;
- presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica tramite il Codice a Barre presente sulla stampa dell'avviso.

Qualora il codice a barre non venga letto, nella modalità manuale potrebbe essere richiesto il codice Azienda riportato sull'avviso.

- presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, etc).

L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco>.

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

SANZIONI

Le violazioni delle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'Istituzione e la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni amministrative, dalla legge del 24 novembre 1981, n. 689.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applica, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all' Art.8, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8 comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Teresa Marino.

Per informazioni di maggiore dettaglio e per la visione del Regolamento, si invita a consultare il sito web del Comune di Pomezia.



CITTÀ DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE IV – SERVIZI FINANZIARI

Ufficio Tributi Minori

Infine, per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti indirizzi e recapiti: Ufficio Tributi, Complesso Selva dei Pini, Piazza A. Cederna – Via Pontina km 31,400 - Orari di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 08.45 alle ore 11.45 e dalle ore 15.15 alle ore 17.15 - Tel 06/91146311 e-mail sportellotributi@comune.pomezia.rm.it.

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Teresa Marino